



Comune di Eboli

IL SINDACO



Comune di Eboli

Prot N. 0060860

del 05/12/2018

Titolarlo: 02

Sindaco-Polizia Municipale-URP-Staff

Ordinanza n. 343 del 05-12-2018

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro in aree pubbliche e aperte al pubblico.

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione dello spettacolo musicale del cantautore bolognese Cesare CREMONI, che si terrà mercoledì 05 dicembre 2018 presso la struttura sportiva Palasele di questo Comune, è previsto un notevole afflusso di persone che potrebbero recarsi al concerto provviste di bevande in bottiglie di vetro;

che, le bevande nei contenitori in vetro possono essere disperse nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle aree adiacenti tanto da poter costituire, in caso rottura, serio pericolo per l'incolumità pubblica;

che, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica, è necessario adottare provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico;

RITENUTO necessario limitare l'efficacia del provvedimento nell'area degli impianti sportivi e nelle aree adiacenti, luogo nel quale si svolgerà il concerto del cantautore Cesare CREMONINI il giorno 05 dicembre 2018;

RITENUTO, altresì, necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;

CONSIDERATO, inoltre, che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico,



Comune di Eboli

IL SINDACO

nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

VISTO:

il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4;
il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare: l'art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
la legge 30 marzo 2001, n.125, "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati";
l'art. 16 della legge 689/1981.

RITENUTO di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

l'art. 9 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza;
l'art. 18 - Ordinanza Ingiunzione - della Legge 24 novembre 1981 nr. 689 - Legge di depenalizzazione;
l'art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.
Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000 s.m.i.

ORDINA

che, per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per quanto indicato in premessa, **dalle ore 12:00 del 05 dicembre 2018 alle ore 07:00 del 06 dicembre 2018,**

1. E' fatto divieto a chiunque di somministrare e vendere bevande in bottiglie o contenitori di vetro;
2. E' fatto divieto di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro;
3. E' fatto divieto di consumare in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro;

I suddetti divieti hanno efficacia nell'area degli impianti sportivi e nelle aree adiacenti dove si svolgerà il concerto del cantautore bolognese Cesare



Comune di Eboli

IL SINDACO

CREMONINI e comunque lungo l'intero tragitto delle persone che si recano al Palasele per assistere al concerto;

Il divieto di cui al precedente punto 3 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i., da euro 25,00 ad euro 500,00;

alle attività commerciali a cui sarà contestata più di una violazione di cui al punto 2), sarà disposta la chiusura temporanea per giorni 5 (cinque).

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune:
www.comune.eboli.sa.it.

Il Corpo di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna - entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

Il Sindaco
Massimo Carliello

